



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1) Dr. Franco Morea          | Presidente           |
| 2) D.ssa Claudia Calabrese   | Consigliere relatore |
| 3) D.ssa Maria Filippa Leone | Giudice Ausiliario   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 47 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa all'udienza del 9/6/2021

TRA

EXCELSIOR S.r.l., in amministrazione giudiziaria, in persona dell'amministratore giudiziario *p.t.* dr. Gianvito Morelli, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Buonfrate;

- APPELLANTE -

E

CLEMENTE VINCENZO, CARBOTTI MARGHERITA, quest'ultima anche quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* di MA.VI S.r.l. (già VI.MA di VINCENZO CLEMENTE & C. S.n.c.),





rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Rocco e Leonardo Pugliese

- APPELLATI-

All'udienza del 9.6.21 i procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

L'avv. Buonfrate per la società appellante: “Voglia la corte, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione; confermare il decreto ingiuntivo opposto; condannare le parti opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.

Gli avv.ti Pugliese e Rocco per le parti appellate: “Voglia la corte dichiarare inammissibile l'appello e/o respingere l'impugnazione proposta; in subordine accogliere le conclusioni degli opposenti in prime cure, così trascritte: accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare tenuta e condannare l'EXCELSIOR S.r.l. a pagare agli istanti la somma di euro 575.062,55, per le causali indicate, oltre interessi e rivalutazione; revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di pagamento; condannare la stessa società al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno ex artt. 96, commi 2 e 3 , c.p.c. Insiistono, inoltre, nelle richieste istruttorie formulate in primo grado.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 989/2017, il Tribunale di Taranto, su ricorso della EXCELSIOR S.r.l., in amministrazione giudiziaria, ingiungeva a CLEMENTE VINCENZO, CARBOTTI MARGHERITA, ed alla MA.VI S.r.l. il pagamento della complessiva somma di **euro 319.598,38** oltre interessi, spese e competenze, di cui: 112.359,56 per canoni di affitto, insoluti e maturati sino al 15.4.2015, in virtù di contratto di affitto di azienda del 31.3.2014 stipulato con la VI.MA di VINCENZO CLEMENTE & C. S.n.c. (solo nel 2015 trasformata nella MA.VI S.r.l.); euro 155.000,00 per effetto della applicazione della penale prevista dall'art. 3 del richiamato





contatto per ritardata consegna del compendio affittato; 8.833,00 a titolo di restituzione di somme versate dalla EXCELSIOR alla VI.MA s.n.c. per opere di manutenzione straordinaria, per le quali non era stata documentata la relativa spesa (come accertato nella c.t.u. depositata in data 8.4.14, nel procedimento penale in cui veniva disposto il sequestro dell'azienda della EXCELSIOR, cfr. all. 7 del fascicolo monitorio); euro 25.704,64 per la mancata restituzione delle giacenze di magazzino consegnate all'inizio del rapporto di affitto (come elencate nell'inventario, all. 8 del fascicolo monitorio).

Proponevano opposizione CLEMENTE VINCENZO, CARBOTTI MARGHERITA, quest'ultima anche quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* di MA.VI S.r.l. (già VI.MA di VINCENZO CLEMENTE & C. S.n.c.). Preliminarmente, CLEMENTE VINCENZO e CARBOTTI MARGHERITA eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la VI.MA di VINCENZO CLEMENTE & C. S.n.c. si era trasformata nella MA.VI S.r.l., senza che la opposta creditrice avesse formulato obiezioni nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2500-*quinques* c.c. riguardo alla trasformazione, prestando così il proprio consenso alla trasformazione, con conseguente liberazione dei soci illimitatamente responsabili della s.n.c.

Nel merito, tutti gli oppositori insistevano per il rigetto della domanda di pagamento e proponevano domanda riconvenzionale di pagamento di somme pretese, a titolo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale.

In particolare, contestavano la debenza della somma di euro 155.000,00, pretesa a titolo di penale, poiché non vi era stato un ritardo nella consegna, imputabile agli oppositori; la VI.MA, infatti, era risultata aggiudicataria, in via provvisoria, del nuovo "affidamento gestionale", per i tre anni successivi, ed era pertanto rimasta nella detenzione dell'azienda,





autorizzata con decreto del GIP del 9.3.2015. Non si addiveniva tuttavia alla stipula del nuovo contratto di azienda, poiché nelle more tra l'aggiudicazione provvisoria e la stipula del nuovo contratto, autorizzato dal GIP, la VI.MA S.n.c. non otteneva la fideiussione di euro 1.500.000,00, da rilasciare a garanzia dell'adempimento del nuovo contratto, prevista dal relativo bando di gara; considerata inadempiente dalla EXCELSIOR S.R.L., non si concludeva alcun contratto, e la cauzione versata dalla VI.MA, di euro 41.000,000, veniva incamerata dalla prima.

Gli oppositori contestavano altresì la richiesta restituzione della somma di euro 8.833,00, spesa effettivamente sostenuta, come si evince dalla fattura n. 13 emessa dalla C.B.F. EDIL di CAPODIFERRO F. e BUSTO F. S.n.c. di Laterza in data 2.7.13 e dalla ricevuta di bonifico bancario del 23.7.13 (docc. nn. 20 e 21 del fascicolo di primo grado). Contestavano, infine, la debenza della somma di euro 25.704,6 per la mancata restituzione delle giacenze di magazzino, perché al momento del rilascio vi erano giacenze per ben euro 50.000,00, che avrebbero dovuto essere compensate con quelle iniziali, ma inspiegabilmente alcuna rendicontazione al termine della gestione 2013/2014 avveniva, in contrasto con quanto previsto alla clausola 7 del contratto.

Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale di pagamento della complessiva somma di euro **575.062,55**, di cui: euro 542,568,64 a titolo di mancato guadagno, per la mancata conclusione del nuovo contratto affitto di azienda (così stimato il 10% del risultato economico complessivo che nel triennio successivo avrebbero verosimilmente raggiunto; cfr. CTP in atti), imputandosi alla EXCELSIOR la mancata conclusione del nuovo contratto, in violazione del principio di buona fede e correttezza, alla luce della gravosità della clausola del bando che imponeva una fideiussione dell'importo di euro 1.500.000,00; euro 41.000,00 a titolo di illegittima ritenzione della cauzione, proprio in conseguenza di quanto appena dedotto;



euro 83.953,47 per eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli opposenti formulavano altresì domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la EXCELSIOR S.r.l., odierna appellante, per eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, espressamente previsto come obbligatorio nel contratto di affitto di azienda (cfr. art. 11); gradatamente, e sempre in via preliminare, eccepiva la competenza arbitrale, per la sussistenza della clausola compromissoria arbitrale nel contratto di affitto di azienda (prevista sempre all'art. 11 del contratto, in caso di esito negativo della mediazione).

Nel merito, la EXCELSIOR S.r.l. eccepiva l'infondatezza della eccezione fondata sull'art. 2500 *quinques* c.c. e l'infondatezza di qualsiasi domanda di pagamento, sia legata al contratto di affitto di azienda che legata alla mancata conclusione del nuovo contratto.

Con sentenza n. 1290/20 del 8.7.2020, il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare proposta da CLEMENTE VINCENZO e CARBOTTI MARGHERITA, dichiarava improcedibili sia la domanda di pagamento insita nel ricorso monitorio, sia la domanda riconvenzionale, in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto e compensava le spese.

Ha proposto appello la EXCELSIOR S.r.l. in amministrazione giudiziaria.r.l., deducendo l'erroneità della statuizione di improcedibilità della domanda attorea, poiché l'eccezione di compromesso non era stata eccepita dai debitori ingiunti nell'atto di opposizione, e pertanto vi era stata rinuncia di tutte le parti alla competenza degli arbitri, con la conseguenza che il giudice doveva decidere sulla domanda monitoria. Diversamente per la domanda riconvenzionale, sulla quale la parte opposta non aveva rinunciato alla clausola compromissoria (oltre che alla mediazione), e ne aveva, infatti





eccepito la improcedibilità.. Nel merito venivano riproposte tutte le domande e le eccezioni, svolte in primo grado, non essendovi stata alcuna pronuncia del primo giudice sulle stesse.

Gli odierni appellati si sono costituiti solo in data 8.6.21, ed hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello, per il mancato esperimento della mediazione.. Nel merito hanno riproposto tutte le domande, eccezioni e richieste di prova, formulate in primo grado, e disattese (prova testi, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).


All'udienza del 9.6.21, le parti hanno discusso e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con riserva della motivazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve essere parzialmente accolto.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che la domanda di pagamento, oggetto della pretesa monitoria non è improcedibile. Prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, su iniziativa della EXCELSIOR S.r.l., è stata espletata la mediazione tra le parti, conclusasi con esito negativo (in atti, il verbale dell'8-11-2016, all. 11 del fascicolo monitorio). Pertanto si è correttamente formata la condizione di procedibilità. Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, ricorre la competenza del giudice adito, poiché le parti hanno entrambe rinunciato alla clausola compromissoria, la EXCELSIOR con la domanda monitoria, e gli odierni appellati con l'opposizione al d.i., con la quale nulla hanno eccepito sulla competenza (in questo senso, giurisprudenza costante: Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/06/2019, n. 15300 ; Cass. n. 22748/2015), Gli opposenti hanno addirittura proposto domanda riconvenzionale, per la quale, tuttavia la società opposta non ha accettato la rinuncia alla clausola compromissoria, eccependo non solo l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione, ma anche la competenza arbitrale.





Si evidenzia che le parti appellate, costituendosi tardivamente, non possono insistere sulla domanda riconvenzionale, per la quale pertanto va confermata la statuizione di improcedibilità del primo giudice. Vanno, invece, certamente deliberate quelle domande di credito, che sono strettamente collegate al contratto di affitto del 31.3.14, per il cui adempimento ha agito la EXCELSIOR S.r.l., e che si pongono come eccezioni di compensazione, attenendo ai reciproci debiti e crediti delle parti, all'esito della risoluzione per scadenza del termine del richiamato contratto del 31.3.14.


Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta da CLEMENTE VINCENZO e CARBOTTI MARGHERITA, non ricorrendo i presupposti dell'invocato art. 2500 *quinques* c.c. Non possono gli odierni appellati ritenersi liberati dalle obbligazioni della VI.MA S.n.c., trasformata in MA.VI. S.r.l., poiché la delibera con la quale è stata statuita la trasformazione in società di capitali non è mai stata comunicata per raccomandata (o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione) alla EXCELSIOR S.r.l., semplicemente avvisata del proposito di avviare la trasformazione (cfr. corrispondenza intercorsa tra le parti, nota del 4.4.14 della VI.MA e risposta dell'amministratore giudiziario del 6.4.14), ma giammai destinataria della comunicazione della delibera. Pertanto, alcun consenso del creditore si è formato.

Nel merito, valga quanto segue.

Non è mai stata contestata, in entrambi i giudizi, da parte degli opposenti la morosità, nel pagamento dei canoni, maturata sino alla data di riconsegna dell'azienda, pari ad euro **112.359,56**.

Quanto alla penale di euro 155.000,00, la domanda va disattesa, perché il ritardo nella riconsegna non è stato imputabile alla VI.MA. Infatti, in prossimità della scadenza del contratto di affitto di azienda,





l'amministrazione giudiziaria emanava un nuovo bando di gara (il nuovo contratto di affitto, stavolta, avrebbe avuto durata triennale), e la VI.MA S.n.c., unica a partecipare, veniva dichiarata, all'esito dell'apertura delle buste in data 26.2.2015, dall'amministratore giudiziario dr. Morelli, aggiudicataria provvisoria dell'affitto del compendio di Villa dei Principi per il triennio 2015 -2018 (cfr. relazione dell'amministratore giudiziario al GIP del 27.2.2015; all. 18 del fascicolo di primo grado degli opposenti) e la stessa provvedeva a trasmettere all'amministratore giudiziario un assegno circolare di euro 41.000,00 a titolo di caparra, come previsto dal bando. Ne seguiva l'autorizzazione del GIP 9.3.21 a stipulare il contratto con la VI.MA alle condizioni di cui alla bozza ed al bando.

Tale stipula non si realizzava perché la VI.MA s.n.c. non era in grado di prestare, nel termine assegnato dall'amministratore giudiziario con missiva a mezzo p.e.c. del 10. 3 2015, la fideiussione richiesta nel bando, e pari a ben euro 1.500.000,00 (commisurata all'ammontare dei canoni per tre anni, comprensivi di I.V.A.). Nonostante i tentativi della VI.MA di trovare una soluzione, anche con modalità meno gravose (quali il rilascio di una garanzia annuale di euro 500.000,00, rinnovabile per gi anni successivi), a fronte del chiaro tenore letterale del bando di gara, la questione rimaneva irresolubile, ed, a fronte di tale inadempimento, la conclusione del contratto era preclusa e la cauzione incamerata dalla EXCELSIOR S.r.l.

A fronte di tali fatti, non si giustifica la penale, perché la VI.MA veniva provvisoriamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, in forza dell'aggiudicazione provvisoria, a permanere nella detenzione dell'immobile (nelle more tra la scadenza del primo contratto e la stipula del nuovo contratto). I tentativi di risolvere la questione della fideiussione (della quale non può non evidenziarsi la gravosità, anche rispetto agli obblighi del contratto precedente, che imponeva la fideiussione di sole euro 500.000,00) si protraevano ben oltre il termine di 10 giorni assegnato dall'amministratore





giudiziario, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. nota dell'avv. Rocco e Pugliese del 25.3.15 e della VI.MA del 25.5.15, dirette entrambe all'amministratore giudiziario), anche per la oggettiva difficoltà del problema e delle necessità di relazionarsi con diversi istituti bancari. Si ritiene, pertanto, che, alla luce del principio di buona fede contrattuale che deve illuminare tutte le fasi della formazione del contratto, il protrarsi della detenzione dell'azienda nelle mani della VI.MA (che non ha arrecato alcun danno alla EXCELSIOR, garantendo comunque la funzionalità e produttività dell'azienda) sia giustificato ed autorizzato e che pertanto il ritardo nella riconsegna non sia imputabile alla volontà di non adempiere della VI.MA.

Nulla può disporsi invece sulla domanda di restituzione della cauzione, sulle quali hanno insistito gli appellati, perché tale domanda, in quanto collegata al nuovo rapporto contrattuale che stava per nascere, è oggetto della domanda riconvenzionale (oramai improcedibile), e non attiene ai rapporti di debito-credito nascenti dal contratto del 31.3.14.

Quanto alla domanda di pagamento della somma di euro 25.704,6, proposta dalla EXCELSIOR S.r.l., pari al valore delle giacenze di magazzino consegnate alla VI.MA (cfr. inventario allegato al contratto, in atti) al momento della consegna dell'azienda, la stessa non può essere accolta perché, come dedotto dagli appellati, non è stato rispettato da parte dell'amministrazione giudiziaria quanto disposto in modo inequivoco dall'art. 7 (riconsegna della azienda) del contratto di azienda, ai sensi del quale, alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna dell'azienda (composta dalle unità immobiliari, le attrezzature e l'arredamento), le eventuali differenze attive o passive tra le consistenze di inventario all'inizio ed al termine dell'affitto verranno regolate in danaro, sulla base dei valori residui che avrebbero avuto i beni mancanti o i beni immessi dalla parte affittuaria nel ciclo produttivo, ovviamente nel





contraddittorio delle parti.

Poiché la società appellante non ha dimostrato nel primo giudizio che tale regolazione di valori tra giacenze iniziali e finali (la VI.MA ha dedotto di aver lasciato giacenze di valore di gran lunga superiore a quelle iniziali) sia effettivamente avvenuta, nel contraddittorio delle parti, non è possibile ritenere adeguatamente provata tale domanda, non essendo stata rispettata la procedura prevista in contratto.

Quanto, infine, alla somma di euro 8.833,00, versata dalla EXCELSIOR S.r.l. alla VIMA, per opere di manutenzione straordinaria realizzate dalla affittuaria (ma che gravano sul soggetto proprietario dell'azienda, secondo gli accordi contrattuali), ne è stata richiesta la restituzione, poiché, come accertato dal CTU nominato dal P.M. d.ssa Putignano nell'ambito del procedimento penale, non sono state documentate le relative spese. La VI.MA, da suo canto, ha prodotto la fattura n. 13 emessa dalla C.B.F. EDIL di CAPODIFERRO F. e BUSTO F. S.n.c. di Laterza in data 2.7.13, per le richiamate opere, ma ha versato solo la ricevuta di bonifico bancario del 23.7.13 in favore della richiamata ditta, della somma di soli 1533,00 euro (docc. nn. 20 e 21 del fascicolo di primo grado). Pertanto, non avendo dimostrato di aver sostenuto la restante parte della predetta spesa, va condannata alla restituzione in favore della società appellante della somma di euro **7.300,00** (8.833,00 – 1533,00).

Quanto alle somme richieste, invece, dalla società appellata, a titolo di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di azienda, deve evidenziarsi che tali crediti, per le considerazioni di seguito esplicate, non hanno fondamento, né alla prova di essi potevano soccorrere le richieste di prova avanzate nel giudizio di primo grado, e riproposte in questa sede.

*Nulla quaestio* si ribadisce per la domanda relativa alla restituzione della cauzione (di euro 41.000,00) e per la domanda di risarcimento del





danno, dedotto come derivante dalla mancata conclusione del secondo contratto, perché oggetto della domanda riconvenzionale, dichiarata improcedibile dal primo giudice, con effetto di giudicato.

In particolare, quanto alla somma di euro 83.953,47, richiesta per eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, alcun elemento di prova è stato fornito dagli opposenti. Entrambe le parti del giudizio hanno prodotto la consulenza del C.T.U., nominato dal P.M., ing. Pasquale Spinosa, redatta all'esito dei sopralluoghi eseguiti in data 15.7.2013, 21.7.2013, 1°8.2013 e 13.12.2013, in cui nulla è stato accertato sulle opere genericamente indicate nell'atto di opposizione, che sono: a) lavori di manutenzione ordinaria per euro 7.843,47, da imputarsi alla gestione 2013/2014; b) interventi di manutenzione straordinaria per euro 30.000,00 da imputarsi alla gestione 2014/2015, accertati come dovuti da ausiliario del giudice; c) interventi di manutenzione straordinaria per euro 26.110,00, da imputarsi alla gestione 2014/2015, accertati come dovuti dal CTP Geom. G. Tamborrino; d) interventi di manutenzione straordinaria per euro 20.000,00 da imputarsi alla gestione 2015/2016, accertati come dovuti da ausiliario del giudice.

Se per le opere indicate al punto a), nulla può essere preteso perché la manutenzione ordinaria era per contratto a carico della affittuaria, per le opere indicate ai punti b) e d), la domanda è generica, perché le opere non sono individuate, non sono indicati i motivi per i quali alcune (quelle sub d) sono da imputarsi alla gestione 2015/2016 nonostante la riconsegna dell'azienda nel maggio 2015, né precisi riferimenti oggettivi e temporali che avrebbero consentito di ammettere l'ordine di esibizione relativo ad altre consulenze effettuate dall'ing. Spinosa, oltre a quella depositata nel procedimento penale in data 8.4.2014, e di cui si sconosce tutto, anche la loro stessa eventuale esistenza.

All'esito di tutte le considerazioni svolte, deve ritenersi sussistente ed





accertato un diritto di credito della società appellante pari ad euro **119.659,56**, di cui euro **112.359,56** per canoni non corrisposti ed euro **7.300,00**, per spese di manutenzione straordinaria corrisposte dalla EXCELSIOR (come emerge dalla c.t.u. dell'ing. Spinosa e dalla corrispondenza intercorsa), ma da restituire perché non documentate. Alla somma di euro 119.659,56 vanno aggiunti gli interessi di cui al d.l.vo 231/2002, dalla messa in mora sino al soddisfo, come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo. Deve, pertanto, essere parzialmente accolta l'opposizione proposta dalle odierne parti appellate e deve revocarsi il d.i. opposto, con la condanna delle parti appellate al pagamento, in favore della società appellante, in solido tra loro della predetta somma di 119.659,56, cui vanno aggiunti gli interessi di cui al d.l.vo 231/2002, dalla messa in mora sino al soddisfo. Nella restante parte, la sentenza impugnata, che ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale, va confermata.

L'esito della lite, ossia il riconoscimento di un credito di gran lunga minore di quello preteso in via monitoria, giustifica la condanna delle parti appellate al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensandosi tra le parti la restante metà.

Le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate, per l'intero, in euro 11.472,00 per compenso, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della domanda di credito, e con applicazione dei valori medi, tenuto conto della non scarsa importanza delle questioni trattate. Le stesse vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro, per la misura di un mezzo, mentre la restante parte va compensata tra le parti.

Le spese del giudizio di secondo grado vanno liquidate per l'intero, con i medesimi criteri di valore e complessità e di misura, in complessivi euro 14.730,00, di cui 810,00 per spese e 13.560,00 per compenso, oltre accessori di legge. Le stesse vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro, per la misura di un mezzo, mentre la restante parte va compensata tra





le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla EXCELSIOR S.r.l., in amministrazione giudiziaria, in persona dell'amministratore giudiziario *p.t.*, nei confronti di CLEMENTE VINCENZO, CARBOTTI MARGHERITA, quest'ultima anche quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* di MA.VI S.r.l. ogni diversa istanza reietta, così provvede: In parziale riforma della sentenza impugnata,

-accoglie parzialmente l'atto di opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-condanna CLEMENTE VINCENZO, CARBOTTI MARGHERITA e la società MA.VI S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in solido tra loro, al pagamento, in favore della EXCELSIOR S.R.L. in amministrazione giudiziaria, in persona dell'Amministratore Giudiziario *p.t.*, della complessiva somma di euro 119.659,56, oltre interessi *ex d.l.vo* 231/2002, dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;

-condanna le parti appellate al pagamento, in favore della società appellante, della metà delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano per l'intero in euro 11.472,00 per compenso, da maggiorarsi con accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà;

-condanna le parti appellate al pagamento, in favore della società appellante, della metà delle spese processuali del giudizio di secondo grado, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 14.370,00, di cui 810,00 per spese e 13.560,00 per compenso, da maggiorarsi con accessori di legge e di tariffa, compensando tra le parti la restante metà.





Taranto, 9 giugno 2021

Il Cons. relatore

(d.ssa Claudia Calabrese)

Il Presidente

Dr. Franco Morea)

Arbitrato in Italia

